



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

RIUNIONE VENERDI' 9/05/2008 – INIZIO ORE 14.00

- | | |
|---|--|
| 1) Ricorso A.S.D. CAMPOBELLO
avverso la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 seguito gara Campobello/Gelbison Cilento del 6.4.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 112 del 9.4.2007) | RESPINTO conferma la sanzione dell'ammenda ed in riforma della decisione impugnata infligge la sanzione della squalifica del campo per 2 giornate, per la stagione 2008/2009.. |
| 2) Ricorso S.S.D. GELBISON CILENTOVALLO S.r.l.
avverso la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 inflitta alla reclamante seguito gara Campobello/Gelbison Cilentovallo del 6.4.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 112 del 9.4.2008) | RESPINTO |
| 3) Ricorso A.S.D. CASERTA CALCIO
avverso decisioni merito gara Libertas Acate/Caserta Calcio del 6.01.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 112 del 9.4.2007) | RESPINTO |
| 4) Ricorso U.S. TOLENTINO S.r.l.
avverso le sanzioni:
- dell'inibizione a svolgere ogni attività fino al 31.12.2008 al Sig. Giorgio Longhi;
- dell'inibizione a svolgere ogni attività | RESPINTO ed in riforma della decisione impugnata conferma la sanzione inflitta al signor Ercoli Ivano e ridetermina quella inflitta al signor Giorgio Longhi sino al 31.3.2009. |

per 3 gare al Sig. Ivano Ercoli,
seguito gara Tolentino/Morro d'Oro
del 13.4.2008 (Delibera del Giudice
Sportivo presso il Comitato
Interregionale – Com. Uff. n. n. 114
del 14.4.2008)

5) Ricorso U.S. SESTRI LEVANTE

RESPINTO

avverso la sanzione dell'ammenda di €
6.000,00 seguito gara Sestri
Levante/Pro Belvedere del 20.04.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso
il Comitato Interregionale – C.U. 116
del 23.4.2008)

6) Ricorso U.S. ALESSANDRIA S.r.l.

ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la
sanzione della squalifica per 5 giornate
effettive di gara.

avverso la sanzione della squalifica per
10 giornate effettive di gara al
calciatore Artico Fabio seguito gara
Alessandria/Savona del
20.4.2008.(Delibera del Giudice
Sportivo presso il Comitato
Interregionale – C.U. 116 del
23.4.2008)

7) Ricorso F.C. VADO

RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per
3 gare effettive inflitta al calciatore
Iannolo Roberto, seguito gara Vado /
Derthona del 20.4.2008 (Delibera del
Giudice Sportivo presso il Comitato
Interregionale – Com. Uff. 116 del
23.4.2008)